



Francesco Passaseo

(dottore magistrale in Giurisprudenza nell'Università degli Studi del Salento,
Dipartimento di Scienze Giuridiche)

**La tutela dell'interesse religioso dei beni culturali.
Riflessioni tra *ius conditum* e *ius condendum* ***

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. La qualificazione "religiosa" dei beni culturali. - 3. La legislazione vigente. - 4. Le pertinenze degli edifici di culto. - 5. Casi pratici di sacrificio dell'interesse religioso. In particolare, il caso della Madonna del parto di Piero della Francesca. - 6. Beni culturali e beni comuni.

1 - Introduzione

La necessità di dare un completo ed esaustivo inquadramento giuridico alla materia dei beni culturali a tematica religiosa, costituenti una parte assai rilevante del patrimonio nazionale e transnazionale, viene oggi in rilievo per le problematiche emergenti dalla necessaria coesistenza di interessi plurimi e di differente natura sui beni stessi¹.

La persona umana, infatti, in ogni ambito della vita, affina e muta col tempo i modi di pensare e di relazionarsi alle cose esistenti fuori da sé, ponendo la necessità di adeguare il diritto a tali cambiamenti e ai nuovi valori individuali e sociali. La persona e i suoi bisogni divengono il criterio di qualificazione dei beni, e cioè costituiscono il punto di partenza nel processo di regolamentazione giuridica degli stessi. In ciò consiste la "visione antropologica" del diritto, che, dall'analisi della persona in un dato contesto spaziale e temporale, desume diritti fondamentali da riconoscere alla stessa. Ma vi è di più: i diritti che richiedono tutela promanano dal contesto sociale in cui si formano "i valori e i significati fondamentali condivisi", e l'individuo

"viene guardato nella storicità e nella concretezza della prassi [...] immerso nella realtà delle sue condizioni vitali: sia quelle in cui si

(*) Il contributo, sottoposto a valutazione, costituisce un ampliamento dell'intervento presentato al Convegno di Studi dell'ADEC, dedicato a "Religioni, diritto e regole dell'economia" (Bari, 21 - 23 settembre 2017).

¹ Sulla pluralità di interessi insistenti sui beni culturali si veda **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 304 ss.; *Diritto e gestione dei beni culturali*, a cura di C. Barbati, M. Cammelli, G. Sciuolo, il Mulino, Bologna, 2011, p. 39 ss.



esprime la sua esistenza individuale che quelle in cui si manifesta la sua relazionalità”².

Così, per quel che in questa sede rileva, i beni sacri, o più in generale religiosi, sono stati creati in epoche passate per adempiere a finalità prevalentemente liturgiche della Chiesa, e dunque l'uomo li ha concepiti, in un dato contesto spaziale e temporale, per soddisfare la sua esigenza e il suo diritto di rendere culto a Dio. Tale funzione è stata assolta per lungo tempo in maniera unica ed esclusiva, finché il sentire comune non ha riconosciuto, in capo a tali beni, anche la sussistenza di valori storico-artistici, e la Chiesa ha orientato la sua legislazione a tutela anche di questi ultimi³.

Solo nel secolo scorso, i beni religiosi hanno assunto anche la qualifica di beni culturali, arricchendosi di nuovi valori, riconosciuti dapprima in seno a convenzioni internazionali, poi fatti propri anche dalla compagine dello Stato di diritto. La nuova terminologia, infatti, compare per la prima volta nella Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (L'Aja, maggio 1954), ed è ripresa in Italia, in un documento ufficiale, dalla Commissione Franceschini, nel 1964. In tali circostanze l'esigenza sentita comune è stata quella di tutelare il bene culturale in quanto “rappresentazione di un valore immateriale esterno ed espressivo dell'ambiente storico e sociale”, e cioè frutto delle differenti attività della persona umana che si proiettano in un dato contesto storico e determinano la sua civiltà⁴. Tali valori, dunque, al pari di quelli religiosi, sono stati considerati meritevoli di tutela, e lo sono ancora nel tempo in cui viviamo.

Ciò che ha posto maggiori problematiche è stato l'adeguamento della legislazione in materia di beni culturali all'esigenza di contemperare gli interessi statuali e quelli religiosi, insistenti sui medesimi beni. Non che i valori religiosi e quelli della civiltà non potessero coesistere insieme. Anzi, i valori religiosi, come si dirà in seguito, sono anche i valori della civiltà. Ma

² Cfr. **R. MESSINETTI**, *Nuovi diritti della persona e beni comuni*, in *I beni comuni tra costituzionalismo e ideologia*, a cura di N. Genga, M. Prospero, G. Teodoro, Giappichelli, Torino, 2014, p. 89 ss.

³ Sull'evoluzione storica della legislazione canonica in tema di beni artistici si veda **S. PESCE**, *Il concetto di bene culturale ecclesiastico*, in *Diritto e religioni*, 2012, p. 88 ss.; **A. EMILIANI**, *Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei beni artistici e culturali negli antichi stati italiani 1571- 1860*, Nuova Alfa editoriale, Bologna, 1986; **R. BERTOLINO**, *Nuova legislazione canonica e beni culturali ecclesiali*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1982, I, p. 250 ss., che analizza, nelle norme canoniche precedenti il vigente *Codex*, la possibilità di raccordo tra momento culturale e funzione culturale dei beni artistici religiosi.

⁴ Notizie in **T. ALIBRANDI, P.G. FERRI**, *I beni culturali e ambientali*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 26 ss.



l'emergere e il prevalere della logica economico-mercantile, fatta propria dagli Stati moderni, ha guardato a tutte le realtà materiali esistenti come cose che hanno valore in quanto possano essere fatte proprie, e quindi rientrare in un regime di appartenenza, che può essere giuridicamente qualificato come pubblico o privato, e che quindi configura la sovranità statale da una parte, e la proprietà privata dall'altra, come "figlie di una logica economica [...] la logica implacabile dell'accumulo del capitale"⁵. Diversi sono gli esempi pratici, come si vedrà nel prosieguo, che mettono in luce l'emergere dell'interesse economico a danno di quello religioso, e, ancor prima, di quello della civiltà dell'uomo.

Il quadro è ancor più complicato se si guarda all'esistenza di regimi di appartenenza per così dire "invertiti", e cioè situazioni in cui i beni culturali religiosi sono in proprietà dello Stato o di altri enti pubblici, e viceversa, i beni culturali non religiosi appartengono alla Chiesa o a enti ecclesiastici.

Infatti, come è noto, non tutto il patrimonio artistico religioso è in proprietà della Chiesa, degli ordini religiosi, o di altri enti ecclesiastici, che certamente in origine lo commissionarono per la celebrazione dei riti sacri. In particolare, le leggi eversive post-unitarie del 1866-67 determinarono il passaggio di gran parte del patrimonio ecclesiastico nella proprietà dello Stato italiano. I beni così incamerati dallo Stato divennero parte del Fondo per il culto, ente istituito in Italia dalla legge n. 3036 del 1866. In seguito, con la legge n. 222 del 1985, e sulla base del Protocollo del 15 novembre 1984 tra lo Stato e la Chiesa, è stato istituito, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo Edifici di Culto (F.E.C.), che ha sostituito il precedente Fondo per il culto. Trattasi di un ente pubblico, che ha lo scopo di provvedere alla conservazione, al restauro, alla tutela e alla valorizzazione di tale patrimonio, a oggi comprendente oltre 750 edifici sacri di rilevante interesse storico-artistico, con le relative pertinenze mobili e immobili, e altri beni produttivi di rendite, quali terreni, palazzi, cascine, appartamenti. Accanto a tale ente, esiste, poi, l'Agenzia del Demanio, istituita nel 1999, che pure gestisce beni artistici religiosi di rilevante valore. Entrambi gli enti, nei processi di valorizzazione dei propri beni, collaborano col Ministero dei Beni e delle Attività culturali⁶.

⁵ Così U. MATTEI, *Beni comuni, un manifesto*, Laterza, Roma-Bari, 2011, p. 34.

⁶ Sul Fondo Edifici di Culto ampiamente F. FALCHI, *Il Fondo edifici di culto*, in *Enti di culto e finanziamento delle confessioni religiose*, a cura di I. Bolgiani, il Mulino, Bologna, 2007, p. 135 ss.; F. FINOCCHIARO, *Appunti sulla natura giuridica e sul patrimonio del Fondo edifici di culto*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1997, I, p. 297 ss.; S. BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, il Mulino, Bologna, 1992, p. 229 ss.



In questa sede ci occuperemo dei beni culturali di interesse religioso, poiché è proprio il carattere religioso del bene, che assomma in sé anche i valori della civiltà, a richiedere una maggiore e rinnovata tutela, alla luce dei nuovi significati che oggi assume la libertà religiosa, e dell'introduzione della prospettata categoria dei "beni comuni", che quasi risolve il problema dell'appartenenza pubblica o privata, guardando alla collettività come il soggetto da privilegiare nella gestione di alcune particolari categorie di beni, in quanto principale fruitrice degli stessi. E ci sembra che anche i beni culturali religiosi possano rientrarvi.

2 - La qualificazione "religiosa" dei beni culturali

Prima di analizzare la tutela giuridica oggi vigente per i beni culturali religiosi, occorre chiarire il significato del termine "religioso", spesso utilizzato nel linguaggio corrente, come anche in quello del legislatore nazionale, come equivalente del termine "sacro" o "culturale". La corretta distinzione tra i due termini ha un risvolto pratico di rilevante importanza nell'applicazione e corretta interpretazione delle norme vigenti, sia unilaterali sia pattizie.

L'attuale Codice dei beni culturali e del paesaggio, agli artt. 10-12, descrive i caratteri che un bene deve possedere al fine di poter essere giuridicamente qualificato "bene culturale". Tutti i beni culturali possono assumere, poi, la specificazione dell'interesse religioso, che generalmente è preesistente a quella culturale. Ma il Codice non indica gli ulteriori requisiti che un bene già riconosciuto come culturale debba possedere al fine di poter essere ulteriormente definito "bene d'interesse religioso".

La legge 20 maggio 1985, n. 222, all'art. 16, lett. a), considera attività di religione o di culto quelle attinenti all'esercizio del culto, alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana, mentre, alla lett. b), annovera, tra le attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, attività commerciali o a scopo di lucro. Ma tale norma, dettata peraltro per l'accertamento della finalità di religione o di culto di enti ecclesiastici, non ci sembra esaustiva delle attività che potrebbero essere classificate come religiose in relazione ai beni culturali su cui ricadono.

Sarebbe opportuno, pertanto, un esclusivo rinvio alle norme di carattere confessionale per la verifica della sussistenza dell'interesse religioso, che contraddistingue taluni beni nella misura in cui la Chiesa li ha creati e li utilizza tuttora per finalità sue proprie.



Un rinvio del genere è espresso anche legislativamente dal secondo comma dell'art. 831 c.c. che, in tema di alienazione di edifici di culto, dispone che la loro destinazione all'esercizio pubblico del culto cattolico non venga meno, ma si conservi, fino a che non cessi a norma delle leggi speciali che li riguardano. Quindi sarà la competente autorità ecclesiastica a verificare la sussistenza del carattere religioso (o, più specificamente, culturale) e a deciderne, eventualmente, il mutamento dell'originaria destinazione d'uso, alla luce delle vigenti disposizioni del Codice di diritto canonico.

Inoltre, pare essere lo stesso principio supremo di laicità dello Stato e di distinzione degli ordini a deporre in favore della qualificazione "religiosa" del bene culturale da parte dell'istituzione ecclesiastica. Competenza che all'autorità ecclesiastica dovrebbe essere riservata anche nella disciplina bilateralmente convenuta⁷.

Infatti, la qualificazione "religiosa" di una *res* dovrebbe essere rimessa interamente alla competenza della Chiesa, rientrando nel suo ordine proprio e, giustificandosi la creazione, fruizione e conservazione dei beni culturali religiosi, su una visione, prima ancora che giuridica, precipuamente religiosa e teologica, che solo la Chiesa è in grado di penetrare, e che si basa essenzialmente sul mistero dell'Incarnazione, per valorizzare tutte le realtà terrestri di cui essa si serve per condurre la sua missione salvifica sulla terra.

Ciò è espresso nella *Constitutio Lumen Gentium*, promulgata il 21 novembre del 1964 da Papa Paolo VI, a conclusione dei lavori del Concilio Vaticano II. Essa ci presenta l'immagine di una Chiesa, costituita da Cristo nello spazio e nel tempo come "*societas*" e, quindi, legittimata a servirsi di beni temporali per condurre la sua esistenza sulla terra, e per compiere la sua primaria missione di salvezza, iniziata da Cristo. La Chiesa si sostanzia, infatti, di una doppia natura: quella terrestre, comprensiva delle istituzioni ecclesiastiche, degli organi gerarchici, delle norme che la reggono, dei beni temporali di cui si serve per le sue finalità, e quella celeste, costituita dal corpo mistico di Cristo e dalla comunità spirituale dei fedeli. Tali realtà, peraltro, non si devono considerare come in antitesi, ma come una sola complessa realtà, risultante di un duplice elemento, umano e divino.

⁷ La materia dei beni culturali rientra infatti nelle *res mixtae*. Sul tema dei beni culturali religiosi come *res mixtae* si veda **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 305 ss. Sulla disciplina bilateralmente convenuta in tema di beni culturali religiosi si veda **B. SERRA**, *La protección de los bienes culturales de la Iglesia católica: la experiencia italiana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 42 del 2017, p. 4 ss.



A sostegno di ciò, poi, la *Lumen Gentium* pone l'analogia con il Verbo incarnato: come il Verbo divino ha assunto natura umana, discendendo sulla terra per mezzo di Cristo, e unendosi indissolubilmente alla materia, allo stesso modo lo Spirito di Cristo si serve dell'organismo sociale della Chiesa, affidato a Pietro e ai suoi successori, per proseguire il cammino di evangelizzazione e il disegno di salvezza (c.d. natura "teandrica" di Cristo e della Chiesa). La Chiesa si serve così di mezzi umani, ma non per cercare la gloria terrena, piuttosto per diffondere l'umiltà e il sacrificio di sé⁸.

E l'arte sacra, ritenuta tra "le più nobili attività dell'ingegno umano", è un mezzo umano, capace di mettere in relazione l'uomo con "l'infinita bellezza divina", che viene espressa proprio per mezzo delle opere dallo stesso forgiate. Queste sono "orientate a Dio e all'incremento della sua lode e della sua gloria". Il loro fine è quello di "contribuire il più efficacemente possibile [...] a indirizzare religiosamente le menti degli uomini a Dio"⁹.

L'argomentazione di carattere teologico-pastorale, contenuta nella *Lumen Gentium*, trova veste giuridica nel *Liber V De bonis Ecclesiae temporalibus* del vigente *Codex*. Questo si giustifica in un'ottica principalmente ecclesiologica, dalla quale non si può assolutamente prescindere per la configurazione dei beni temporali in un regime giuridico propriamente ecclesiastico¹⁰. Così, il can. 1254 § 1, che è posto ad apertura del *Liber V*, riconosce alla Chiesa cattolica il diritto nativo e indipendente di "acquistare, possedere, amministrare e alienare i beni temporali per conseguire i fini che le sono propri". Tra i beni temporali rientrano a pieno titolo i beni culturali, per i quali il *Codex* non prevede una disciplina specifica, ma che tuttavia menziona al can. 1283 dello stesso *Liber V* a proposito degli inventari che gli amministratori devono redigere prima di intraprendere il loro incarico.

Tornando alla questione, posta all'inizio, della differenza semantica tra i due termini "sacro" e "religioso", ricorrenti come equivalenti nella legislazione italiana, si deve ora osservare come invece il legislatore canonico definisca in modo chiaro il termine "sacro" ai cann. 1171 e 1205, rispettivamente dettati per le cose sacre e per i luoghi sacri. Si definiscono

⁸ Cfr. **CONC. VAT. II**, *Lumen Gentium*, *Const. Dogmatica de Ecclesia*, 21 Novembre 1964, Cap. I, *sub n.* 8; inoltre sul significato teologico dei beni culturali di interesse religioso, si veda **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti dell'episcopato italiano*, 9 dicembre 1992, *sub n.* 2, in *Chiesa e arte*, Documenti della Chiesa, testi canonici e commenti, a cura di G. Grasso, San Paolo, Milano, 2001, p. 72 ss.; **R. BERTOLINO**, *Nuova legislazione canonica e beni culturali ecclesiali*, cit., p. 266 ss.

⁹ Cfr. **CONC. VAT. II**, *Sacrosanctum Concilium*, *Const. de Sacra Liturgia*, 4 dicembre 1963, *sub n.* 122.

¹⁰ In tal senso si veda **J.P. SCHOUPPE**, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 9 ss.



res sacrae i luoghi o le cose che sono destinate al culto divino, a mezzo di dedicazione o benedizione, disposte secondo le norme liturgiche. La dedicazione consiste in un insieme di riti mediante i quali si trasferisce in maniera permanente una realtà dall'uso profano all'uso sacro, e spetta al Vescovo diocesano. La benedizione, che ha il fine di attirare la protezione divina su un luogo, affinché il culto possa essere dato a Dio senza i disturbi del maligno, e perché il Signore sia munifico verso coloro che in quel luogo pregano, spetta all'Ordinario, salvo che si tratti di benedizione di chiese, per le quali la competenza è del Vescovo. Della dedicazione o benedizione di una chiesa, come anche della benedizione di un cimitero, deve essere redatto un apposito documento, di cui una copia si conserverà nella curia diocesana, un'altra nell'archivio della stessa chiesa dedicata o benedetta.

L'esercizio del culto, invece, attiene, in primo luogo, alla celebrazione dell'Eucaristia, per mezzo della quale il pane e il vino divengono il corpo e il sangue di Cristo, e l'uomo è messo in comunione con Dio. Nella liturgia Cristo è presente, sia nella persona del ministro che celebra la Messa, sia sotto le specie eucaristiche. Ma è presente anche negli altri Sacramenti, nella proclamazione della Scrittura, nella stessa Chiesa radunata attorno all'altare¹¹.

A parere della dottrina maggioritaria la destinazione al culto deve essere attuale ed effettiva, altrimenti, seppur benedetto o consacrato, il bene cessa di essere sacro. Ad esempio, un calice benedetto, e quindi sacro, perderebbe tale qualità nel momento in cui venisse messo in commercio¹². Inoltre, a sostegno dell'idea che la benedizione o la dedicazione da sola non è sufficiente a conferire sacralità al bene, è il fatto che un oggetto può essere benedetto per la pietà domestica di una famiglia, senza riguardare il culto. Tali oggetti prendono il nome di *cose pie*, oggetti benedetti, ma non sacri, in quanto estromessi dal culto¹³.

Il mancato uso prolungato nel tempo di un bene sacro non determina la prescrizione del carattere sacro, poiché la revoca della dedicazione o benedizione, e la riduzione del luogo a uso profano deve essere disposta, con atto formale, dall'autorità ecclesiastica competente, a norma dei cann. 1211, 1212, 1222.

Altra parte della dottrina ritiene, invece, che il mancato esercizio del culto, prolungato nel tempo, faccia automaticamente decadere il vincolo sacro del bene, dacché la destinazione attuale ed effettiva al culto verrebbe

¹¹ Cfr. **CONC. VAT. II**, *Sacrosanctum Concilium*, cit., sub nn. 5-7.

¹² Così **F. FINOCCHIARO**, *Diritto Ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2009, p. 377.

¹³ Su tale tesi **J.P. SCHOUPE**, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 47.



realizzata dall'afflusso dei fedeli, dal soddisfacimento dei loro bisogni religiosi, dalla stabilità dell'officiatura, dall'accessibilità e dall'apertura¹⁴.

Il vincolo sacro cessa quando l'edificio di culto sia andato distrutto in gran parte, o sia stato destinato permanentemente a usi profani. La disposizione, seppur dettata in maniera specifica per i luoghi sacri, si estende a tutte le *res sacrae*, per le quali il can. 1171 già ammonisce che siano trattate con riverenza e non adoperate per scopi profani o impropri.

L'interesse religioso, più difficile da definire, è comprensivo di quello culturale, ma non si esaurisce in questo. Difatti la cessazione del carattere sacro non implica la perdita di quello religioso. Ciò trova conferma nel can. 1222, che, a proposito degli edifici dismessi dal culto, raccomanda l'„uso profano non indecoroso“, e quindi in linea con le funzioni cui il luogo era adibito *ab origine*.

Il *Codex* non contiene una norma specifica che indichi i requisiti che un bene debba possedere al fine di poter essere qualificato come religioso. A ben vedere, si può partire dalle finalità della Chiesa, certamente religiose, per comprendere in che misura i beni culturali siano adoperati per lo svolgimento delle stesse. E qualificare, quindi, religiosi quei beni che attendono a finalità religiose. I fini primari della Chiesa sono, peraltro, previsti dal can. 1254 § 2, e riguardano il compimento degli atti del culto divino, il sostentamento del clero e degli altri ministri, l'esercizio di opere di apostolato sacro e di carità. Ma, oltre a quelle espressamente previste, l'analisi delle fonti *extra codicem*¹⁵, denota l'esistenza di molteplici e ulteriori finalità religiose¹⁶.

¹⁴ P. FLORIS, *Apertura e destinazione al culto*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, a cura di D. Persano, Vita e Pensiero, Milano, 2008, p. 69 ss.

¹⁵ Le fonti *extra codicem* svolgono un'importante funzione integrativa della stessa normativa codicistica. In particolare, gli atti del Concilio Vaticano II, costituiscono una chiave di lettura, interpretativa e attuativa, del vigente Codice. Si parla di "relazione simbiotica" tra Concilio e Codice: il primo evita di enunciare in canoni i suoi principi, prediligendo l'aspetto pastorale a quello giuridico; il secondo conferisce veste giuridica ai frutti del Concilio, divenendo esso stesso frutto del Concilio. I due, pertanto, si devono leggere e completare vicendevolmente. Al vertice vi è la Sacra Scrittura. Sul punto G. FELICIANI, *Le basi del diritto canonico*, il Mulino, Bologna, 2002, p. 41 ss.; G. PAOLO II, *Discorso per la presentazione ufficiale del Nuovo Codice di Diritto Canonico*, 3 Febbraio 1982, sub n. 9, consultabile in www.vatican.va.

¹⁶ A tal proposito si veda S. PESCE, *Il concetto di bene culturale ecclesiastico*, cit., p. 101 ss.; M.J. ZIELINSKI, *I beni culturali nello svolgersi della missione della Chiesa*, 13-14 Settembre 2007, in www.vatican.va, p. 1 ss.; M. PIACENZA, *Il patrimonio artistico della Chiesa: mezzo di evangelizzazione, di catechesi, e di dialogo*, 28 marzo 2006, in www.vatican.va, p. 1 ss.; le quattro allocuzioni alle Assemblee Plenarie della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa di G. PAOLO II, consultabili in www.vatican.va.



Prima fra tutte, l'esercizio della pietà popolare, tramite il quale il fedele è messo direttamente in relazione con Dio, senza la necessaria intermediazione del sacerdote. La pietà popolare contempla diverse modalità, di carattere sia pubblico sia privato, di esprimere la fede in Dio e la venerazione dei santi. È caratterizzata da varietà e ricchezza di espressioni corporee, gestuali e simboliche, in quanto frutto della spontaneità e semplicità di un popolo, che tende a esprimere a suo modo la visione della trascendenza, della natura delle cose, della società e della storia. Le pratiche più diffuse sono le processioni. Accanto a queste, l'uso di abiti e medaglie, l'osservanza di tempi particolari, la creazione di particolari testi di preghiera e di canto. Un'espressione di grande importanza ha l'uso delle immagini sacre che, secondo i canoni della cultura e delle diverse forme d'arte, aiuta i fedeli a riconoscere i misteri della fede cristiana. La venerazione per le immagini sacre appartiene proprio alla natura della devozione popolare, che, nei secoli, ha contribuito a costruire il grande patrimonio artistico-culturale rinvenibile in chiese e santuari. Tale patrimonio deriva dalla coesistenza, in tutto quanto si è detto, di elementi provenienti dal senso religioso della vita, dalla cultura propria di un popolo, e dalla rivelazione cristiana, in una sintesi caratteristica di grande significato umano e spirituale¹⁷.

Ancora, una delle più importanti finalità cui tendono i beni culturali religiosi è l'annuncio del Vangelo, inteso sia come *missio ad gentes*, e cioè annuncio della fede ai non credenti, sia come riscoperta della fede per chi ha cessato di credere, ma desidera credere. Finalità, dunque, di esaltazione della fede, per avvicinare a essa l'uomo lontano, e per convincere ancora di più il credente della validità della fede cristiana in cui crede¹⁸. A ciò si lega il potere dialogico dei beni culturali religiosi nel mettere in relazione la Chiesa con l'umanità intera, per creare un dialogo ecumenico, interreligioso, laddove la conoscenza delle rispettive manifestazioni e tradizioni artistiche può costituire segno di avvicinamento tra popoli, tra Oriente e Occidente. L'espressione artistica e culturale, infatti, ha in sé "una

¹⁷ Cfr. **CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI**, *Direttorio su pietà popolare e Liturgia*, 2002, sub nn. 7-20, consultabile in www.vatican.va; sull'importante ruolo della pietà popolare nella vita della Chiesa si veda inoltre **G. PAOLO II**, *Messaggio all'Assemblea Plenaria della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti*, 21 settembre 2001, sub nn. 4-5, in www.vatican.va; **CONC. VAT. II**, *Sacrosanctum Concilium*, cit., sub nn. 9-13; **PIO XII**, *Mediator Dei*, *Enciclica sulla Sacra Liturgia*, 20 novembre 1947, P. I, in www.vatican.va.

¹⁸ In tal senso **M. PEDINI**, *Il problema della tutela dei beni culturali*, in *La Chiesa e i beni culturali*, Atti del Convegno di Studio organizzato dalla Regione Ecclesiastica Toscana in collaborazione con la Commissione Pontificia Centrale per l'Arte Sacra in Italia, Massimo, Milano, 1978, p. 30.



chance in più per parlare all'intelligenza e alla sensibilità di persone che non appartengono alla Chiesa Cattolica e talvolta possono nutrire verso di essa pregiudizi e diffidenza". Coloro che si pongono dinnanzi all'arte sacra hanno così la possibilità di "immergersi" in un concentrato di "teologia per immagini"¹⁹.

La conservazione della memoria storica di una determinata collettività passa anch'essa per i beni culturali religiosi, che costituiscono testimonianza del passaggio dell'uomo in ogni epoca storica e comunità di appartenenza, consentendoci di apprendere i suoi modi di vivere, di pensare, di agire, di esprimere la fede, di tradurre il trascendente in segni visibili. E in ciò si realizza quella fusione, precedentemente accennata, tra valori religiosi e valori della civiltà. È importante, pertanto, che tali beni siano conservati nel contesto originario in cui sono stati prodotti, poiché

"testimonianza della civiltà promossa dalla fede professata dalle comunità cristiane in e di un determinato territorio, che è stato plasmato in gran parte e si identifica con i monumenti e i documenti ecclesiastici"²⁰. Allora, "i furti o i danneggiamenti o le disavventure dei beni e delle opere pretendono altra programmazione che non la museificazione per la loro tutela"²¹.

I beni culturali religiosi svolgono, poi, una funzione insostituibile per la crescita culturale dell'uomo, intesa come attività astratta di apprendere, e di trarre insegnamento dal passato, e in questo senso un ruolo rilevante svolgono gli archivi e le biblioteche²². Ma l'aspetto culturale comprende anche l'attività con cui l'uomo esprime e comunica, nella contemporaneità,

¹⁹ **BENEDETTO XVI**, *Discorso ai dirigenti e ai dipendenti dei Musei Vaticani*, 23 novembre 2006, consultabile in www.vatican.va.

²⁰ **M. PIACENZA**, *Istituzione e sinergia nella cura dei beni culturali fra Chiesa e Pubblica Amministrazione*, 2006, in www.vatican.va, p. 1 ss.

²¹ Così **A. PAOLUCCI**, *Interesse culturale e valenza religiosa: problemi di applicazione della normativa vigente*, in *Beni culturali di interesse religioso: legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale*, a cura di G. Feliciani, il Mulino, Bologna, 1995, p. 211.

²² Sugli archivi ecclesiastici **E. CAMASSA**, *I Beni culturali di interesse religioso*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 28 ss.; **A. CROSETTI**, *I beni archivistici e librari d'interesse religioso*, in *Aedon, Rivista di arti e diritto on-line*, 3, 2010; **G. BONI**, *Gli archivi della Chiesa cattolica: profili ecclesiastici*, Giappichelli, Torino 2005; **PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA**, *La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici*, 2 febbraio 1997, in www.vatican.va; **R. MACERATINI**, *La legislazione canonica e gli archivi ecclesiastici*, in *Archivio Giuridico*, 1992, IV; sulle biblioteche ecclesiastiche si veda **E. CAMASSA**, *I Beni culturali di interesse religioso*, cit., p. 32 ss.; **S. RUSSO**, *Gli archivi e le biblioteche ecclesiastiche*, in *Aedon*, cit., 1, 2008; **PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA**, *Le biblioteche ecclesiastiche nella missione della Chiesa*, 19 marzo 1994, in www.vatican.va.



le sue grandi esperienze e aspirazioni spirituali. L'uomo è dunque chiamato a produrre "cultura" nello spazio e nel tempo in cui vive²³.

Quanto suesposto ben si coniuga con il principio della libertà religiosa, *ex art. 19 Cost.*, che riconosce a tutti "il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma [...] e di esercitarne in privato o in pubblico il culto". Così, per quel che riguarda la Chiesa cattolica, la libertà religiosa trova espressione non solo nello svolgimento dei riti propriamente liturgici, che adoperano le *res sacrae*, ma anche nelle attività evangelico-istruttive, di formazione culturale della persona, nonché nel compimento dei gesti della devozione popolare e domestica, tutte attività che si servono di *res religiosae*, e cioè di beni non necessariamente destinati al culto tramite particolari cerimonie, ma più semplicemente impiegati per lo svolgimento delle generali finalità della Chiesa stessa.

Bisogna, infine, considerare che le finalità religiose non si esauriscono in quelle da noi enucleate, ma se ne possono ricomprendere altre, in linea con l'evoluzione dei tempi e con le esigenze dell'uomo contemporaneo.

3 - La legislazione vigente

La materia dei beni culturali di interesse religioso è ampiamente trattata nel diritto statuale italiano e in particolare nel diritto ecclesiastico. Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, noto come "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" o "*Codice Urbani*", prende in considerazione, all'articolo 9, come categoria tipizzata, i beni culturali di interesse religioso, rinviando, per la disciplina degli stessi, alle intese concluse tra gli organi competenti dello Stato, della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose. Ai fini del presente lavoro, si prenderanno in considerazione i soli beni culturali di interesse religioso riguardanti la Chiesa cattolica di rito latino e il suo diritto, e non anche le altre confessioni presenti in Italia, per le quali il Codice Urbani ha pure valore.

In riferimento ai beni culturali di interesse religioso rientranti nell'ambito della disciplina bilaterale stipulata tra Stato e Chiesa cattolica, il suddetto Codice fa espresso rinvio all'art. 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, reso esecutivo in Italia dalla legge 25 marzo 1985, n. 121, attuazione del quale è - come ben noto - l'intesa del 26 gennaio 2005 tra il Ministero per i beni e le

²³ Cfr. **CONC. VAT. II**, *Gaudium et Spes*, *Const. pastoralis de Ecclesiae in mundo huius temporis*, 7 dicembre 1965, P. II, *sub nn.* 53-62.



attività culturali e la Conferenza Episcopale Italiana, la quale delinea a livello nazionale la tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche²⁴.

L'analisi delle fonti fin qui menzionate sembra delineare l'esistenza di una tutela dell'interesse religioso dei soli beni culturali appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, dovendosi intendere, a norma del can. 1257 § 1, la Chiesa Universale, la Sede Apostolica e le altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa.

In tal senso l'art. 12, primo comma, dell'Accordo di Villa Madama, afferma che

“al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche”.

Ancora, l'art. 9, primo comma, del Codice Urbani del 2004, relativamente alla tutela delle esigenze di culto, da realizzare previo accordo tra Ministero, Regioni, e autorità religiose, menziona soltanto “i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose”.

Infine, l'art. 2, primo comma, dell'intesa 26 gennaio 2005 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza Episcopale Italiana, circoscrive l'applicabilità delle disposizioni in essa contenute ai soli beni culturali mobili e immobili di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche²⁵.

Dall'analisi testuale di tali norme sembrerebbero, dunque, rimanere privi di tutela quei beni culturali di interesse religioso appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici, come anche a soggetti privati e a persone giuridiche private (di cui in questa sede non ci occuperemo), che pure

²⁴ Sulla legislazione vigente in materia si veda **E. CAMASSA**, *I Beni culturali di interesse religioso*, cit., p. 98 ss.; **P. CAVANA**, *Il problema degli edifici di culto dismessi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., aprile 2009, p. 23 ss.; **A. ROCCELLA**, *I beni culturali ecclesiastici*, in *Quaderni di Diritto e politica ecclesiastica*, 2004, fasc. 1, p. 199 ss.; **A. G. CHIZZONITI**, *Il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio: prime considerazioni di interesse ecclesiastico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2004, fasc. 2, p. 399 ss.

²⁵ Il contenuto dell'intesa è analizzato in **A. ROCCELLA**, *La nuova Intesa con la Conferenza episcopale italiana sui beni culturali d'interesse religioso*, in *Aedon*, cit., 1, 2006, p. 1 ss.; **A. G. CHIZZONITI**, *L'intesa del 26 gennaio 2005 tra Ministero per i beni e le attività culturali e Conferenza episcopale italiana: la tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche tra continuità ed innovazione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2005, fasc. 2, p. 387 ss.



potrebbero possedere la connotazione religiosa, prescindendo quest'ultima, come anzidetto, dalla proprietà del bene.

A ben vedere, per gli edifici di culto di proprietà dei privati, seppur nel silenzio del diritto pattizio, una tutela giuridica dell'interesse religioso è presente nella normativa unilaterale. Infatti, il secondo comma dell'art. 831 c.c. afferma che

“gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano”.

Per il mutamento della destinazione d'uso, il riferimento è al *Codex Iuris Canonici*, in particolare al can. 1212, secondo il quale, con decreto dell'Ordinario competente o comunque di fatto, i luoghi sacri perdono la *deputatio ad cultum* se siano stati in gran parte distrutti o destinati in via permanente a scopi profani; al can. 1222, che attribuisce al Vescovo diocesano il potere di ridurre una chiesa a “uso profano non indecoroso”, quando “non può in alcun modo essere adibita al culto divino, né è possibile restaurarla”, o quando lo suggeriscono “altre gravi ragioni”, purché sussista il consenso di coloro che sulla stessa possono rivendicare legittimamente diritti, e non si arrechi pregiudizio al bene delle anime²⁶.

La disposizione del secondo comma dell'art. 831 c.c. pare si applichi non solo agli edifici di culto appartenenti a privati, ma a qualsiasi edificio di culto di cui proprietari non siano la Chiesa o un altro ente ecclesiastico, e quindi appartenga al Demanio, ai Comuni, alle Regioni, o al Fondo Edifici di Culto²⁷.

Inoltre, l'introduzione di tale regime giuridico, prima attraverso la figura giurisprudenziale della servitù di uso pubblico, poi attraverso l'esplicita e attuale disposizione dell'art. 831 nel codice civile del 1942, troverebbe giustificazione nell'esigenza di tutelare la permanente destinazione al culto degli edifici sacri già al tempo della legislazione

²⁶ Sulla riduzione dell'edificio sacro a “uso profano non indecoroso” si veda **D. DIMODUGNO**, *Il riuso degli edifici di culto: profili problematici tra diritto canonico, civile e amministrativo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 23 del 2017, p. 3 ss.; **I. BOLGIANI**, *Dismissione e nuove destinazioni degli edifici di culto tra normativa canonica e diritto comune*, in *Patrimonio architettonico religioso. Nuove funzioni e processi di trasformazione*, a cura di C. Bartolozzi, Gangemi, Roma, 2017, p. 15 ss.; **P. CAVANA**, *Il problema degli edifici di culto dismessi*, cit., p. 4 ss.

²⁷ Così **C. CARDIA**, *La condizione giuridica*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, a cura di D. Persano, cit., p. 12.



eversiva ottocentesca, per mezzo della quale molte chiese e conventi passarono in proprietà dello Stato²⁸.

Ma soprattutto, questa disposizione - collocata e operante nel nuovo quadro costituzionale - vuole tutelare il principio di libertà religiosa ex art. 19 Cost., che mira al soddisfacimento dei bisogni religiosi di una collettività che fruisce di un edificio di culto. A protezione dello stesso principio si pone l'art. 5 della legge 25 marzo 1985, n. 121, che stabilisce che "gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica"²⁹. Ancora, l'istruzione in materia amministrativa promulgata nel 2005 dalla Conferenza Episcopale Italiana, afferma che la legislazione statale garantisce la "immodificabilità della destinazione al culto, fino a quando non sia disposta dall'autorità ecclesiastica la riduzione a uso profano dell'edificio di culto, a norma del can. 1222"³⁰.

Le previsioni suesposte non solo prescrivono il necessario intervento dell'autorità ecclesiastica competente per operare un mutamento di destinazione dell'edificio sacro, ma certamente legittimano anche un successivo potere di controllo della stessa che le attività ivi compiute siano effettivamente in linea con ciò che è stato disposto e dunque con l'originaria funzione del luogo. In tal modo l'interesse religioso, consistente in molteplici finalità cui il bene può e deve continuare ad assolvere, è ampiamente protetto.

Maggiori problemi sembrerebbe porre, invece, la tutela dei beni culturali *mobili* di interesse religioso in proprietà dello Stato o di altri enti pubblici.

L'aspetto sacrale di tali beni risulta tutelato dal diritto statale, in particolare dall'art. 514, n. 1, del codice di procedura civile, che, tra le cose mobili assolutamente impignorabili, annovera "le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto", tenendo a mente anche in tal caso il principio costituzionale della libertà religiosa individuale e collettiva di cui all'art. 19 Cost. Dalla lettura di tale disposizione non si comprende la distinzione che il legislatore abbia voluto fare tra cose sacre e cose che servono a esercitare il culto, giacché, come anzidetto, le stesse cose sacre, a norma del can 1171 del *Codex*, divengono tali quando sono destinate all'esercizio del culto divino con la dedicazione o la benedizione. Quindi tra cose sacre e cose destinate al culto non sussiste differenza alcuna. In

²⁸ F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, voce *Edifici di culto*, in *Enciclopedia Giuridica*, vol. XII, Treccani, Roma, 1989, p. 1 ss.

²⁹ Sull'argomento P. CAVANA, *Il problema degli edifici di culto dismessi*, cit., p. 22 ss.

³⁰ Sul punto D. DIMODUGNO, *Il riuso degli edifici di culto: profili problematici tra diritto canonico, civile e amministrativo*, cit., p. 11 ss.



secondo luogo, l'articolo, menzionando solo le cose sacre, non tutela il generale carattere religioso di queste. E infatti, pare che il bene mobile, una volta dismesso dall'uso cultuale, potrà essere pignorato, pregiudicando la fruizione religiosa dello stesso da parte del suo originario proprietario.

In ogni caso, non esiste (come, invece, per gli edifici sacri) una norma statutale, o di diritto pattizio, che espressamente tuteli la *deputatio ad cultum* dei beni culturali *mobili* di interesse religioso, conferendo all'autorità ecclesiastica il potere di decidere sul loro mutamento di destinazione, di vigilare sul concreto utilizzo degli stessi, e dunque di assicurare la prosecuzione nel tempo della loro fruizione religiosa da parte della collettività.

Occorre, tuttavia, comprendere in che misura i beni culturali religiosi mobili possano essere considerati "pertinenze" degli edifici sacri, o più in generale degli immobili, e quindi siano assoggettabili alla loro stessa disciplina, come previsto dal primo comma dell'art. 818 c.c., che stabilisce che "gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto"

4 - Le pertinenze degli edifici di culto

Partendo dalla normativa vigente, il primo comma dell'art. 817 c.c. definisce pertinenze "le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa"³¹.

Certamente, la lettera della norma, non specificando se le cose debbano essere mobili o immobili, configura differenti fenomeni pertinenziali: di immobili a immobili, di mobili a immobili, di mobili a mobili, anche se tale ultima ipotesi appare meno frequente.

La norma individua, inoltre, la necessaria sussistenza di due presupposti, uno soggettivo e l'altro oggettivo. Per ciò che concerne il primo, occorre che la cosa definita come pertinenza venga posta a servizio o a ornamento del bene principale, e quindi ci sia la volontà di un destinante che decida di creare un rapporto di strumentalità tra due o più beni. Tale destinazione, secondo quanto disposto dal secondo comma dello stesso art. 817 c.c., può essere compiuta, in via esclusiva, dal proprietario della cosa principale o dal titolare di un diritto reale sulla stessa. L'elemento oggettivo

³¹ Sui fenomeni pertinenziali si veda **P. POLLICE**, voce *Pertinenze*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Sezione civile, vol. XIII, Utet, Torino, 1995, p. 527 ss.; **G. TAMBURRINO**, voce *Pertinenze*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXIII, Giuffrè, Milano, 1983, p. 550 ss.; **P. RASI**, *Le pertinenze e le cose accessorie*, Cedam, Padova, 1955; **L. CONTURSI LISI**, *Le pertinenze*, Cedam, Padova, 1952.



attiene, invece, alla natura del rapporto creato tra le due cose, che dovrà essere non occasionale, ma durevole nel tempo, attuale ed effettivo.

Per ciò che ai nostri fini rileva, occorre considerare le pertinenze degli edifici di culto, che assolvono a una funzione complementare in ordine all'esercizio del culto, configurando l'esistenza di due fenomeni pertinentenziali: di immobili a immobili, di mobili a immobili.

Così, costituiscono pertinenze di una chiesa sia gli immobili più strettamente funzionali alle esigenze del culto, e quindi destinati, per volontà dell'ente ecclesiastico, al servizio liturgico dell'edificio "chiesa", quali la sacrestia, il campanile, il sagrato, il battistero, sia quelli che apparentemente sono più distanti da tale esigenza, come l'ufficio parrocchiale, la casa canonica, l'episcopio, l'oratorio, ma anche le sedi di organizzazioni e movimenti ecclesiali, che, seppur non posti direttamente a servizio dell'edificio principale, pure attengono a finalità pastorali dell'ente "Chiesa"³².

Peraltro, sembra che la decisione in merito agli immobili che possono essere qualificati pertinenze dell'edificio di culto debba spettare, in via esclusiva, alla stessa Chiesa, dacché questa meglio conosce le sue norme e i suoi riti, da cui scaturiscono le caratteristiche da attribuire all'edificio di culto, sia nella sua forma architettonica, sia soprattutto in ordine all'utilizzazione degli spazi interni, che maggiormente devono essere adeguati alle funzioni che vi si dovranno svolgere. La riforma liturgica, avviata durante i lavori del Concilio Vaticano II, è un chiaro esempio di come gli edifici sacri debbano seguire in ogni tempo le esigenze rituali, determinando un adattamento degli spazi per gli edifici più antichi già esistenti, e un adeguamento alle nuove norme liturgiche per quelli di nuova costruzione³³.

³² A tal proposito si veda la legge 1 agosto 2003, n. 206, *Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo*, in G. U. n. 181 del 6 agosto 2003, che, all'art. 2, primo comma, riconosce come pertinenze degli edifici di culto "gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari" da parrocchie ed enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché da enti di altre confessioni religiose con cui pure lo Stato abbia stipulato intese, guardando alle importanti finalità cui vengono destinate tali pertinenze, e cioè "favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale... promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile".

³³ Si veda **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica*, in *Notiziario CEI*, 31 maggio 1996, n. 4, sub nn. 1 ss., p. 109 ss.; **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *I beni culturali della Chiesa in Italia*.



Difatti, secondo il can. 1216, la costruzione di una chiesa deve seguire principalmente “i principi e le norme della liturgia e dell'arte sacra”. L'autorità pubblica, dal canto suo, potrà opporre, come unico limite, l'adeguamento dell'edificio di culto ai regolamenti urbanistici, che impongono il rispetto dei parametri volumetrici, delle distanze da altri edifici, l'impatto sul territorio, l'osservanza delle normative di sicurezza nella predisposizione degli ambienti. Cosicché le autorità religiose potranno, secondo le proprie esigenze, ampliare o restringere la nozione di edificio di culto e di pertinenze a questo funzionali, senza l'interferenza dell'autorità pubblica³⁴. Dopotutto è lo stesso art. 5, terzo comma, dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, a stabilire che l'autorità civile dovrà rispettare le esigenze religiose delle popolazioni, per ciò che riguarda la costruzione degli edifici di culto e delle “pertinenti opere parrocchiali”.

Certamente, il riconoscimento della qualità di pertinenza in capo a un bene comporta la conseguente estensione, in capo allo stesso, dello speciale regime giuridico previsto dal legislatore per gli edifici destinati al culto, in linea con quanto disposto dal succitato art. 818 c.c.

Tra le pertinenze immobili degli edifici di culto vanno fatti rientrare anche gli elementi architettonici che costituiscono decorazione e ornamento dello stesso, e gli altari fissi, che il can. 1235 § 1 definisce tali quando siano incorporati al pavimento, e quindi non possano essere facilmente rimossi.

Vi sono, infine, le cose mobili, che pure possono costituire pertinenza dell'edificio principale³⁵. Nello specifico, tutti gli oggetti necessari al corretto svolgimento degli atti del culto, quali le sacre suppellettili, gli arredi sacri, gli altari mobili, le campane, e tutte le cose che alimentano il *sensus fidei*, come le immagini devozionali e le statue processionali e votive, che attendono alle finalità religiose suesposte.

Trattandosi di cose artistiche, oltreché religiose, è importante tutelare l'aspetto finalistico e fruitivo delle stesse, contro le arbitrarie e ingiustificate musealizzazioni, che le sottraggono alle funzioni congenite loro proprie. E in tal senso depone, dapprima, la Conferenza Episcopale Italiana,

Orientamenti dell'episcopato italiano, 9 dicembre 1992, sub n. 40, cit., p. 97 ss.; **SACRA CONGREGAZIONE PER IL CLERO**, *Opera Artis*, Lettera circolare ai presidenti delle Conferenze episcopali sulla cura del patrimonio storico-artistico della Chiesa, 11 Aprile 1971, in *Chiesa e arte*, cit., p. 358 ss., lettera emanata per invitare le conferenze episcopali a dettare norme adatte a regolare il corretto adeguamento degli edifici sacri alle nuove regole liturgiche, evitando la dispersione di opere d'arte di inestimabile valore.

³⁴ Si veda **F. BOTTI**, *Edifici di culto e loro pertinenze, consumo del territorio e spending review*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., settembre 2014, p. 18 ss.

³⁵ Sull'argomento si veda **A. ROCCELLA**, *Il regime giuridico delle opere d'arte negli edifici di culto in Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., aprile 2010, p. 1 ss.



disponendo che le opere d'arte sacra debbano essere lasciate nei luoghi di culto per i quali sono state concepite, al fine di far conservare a questi “la fisionomia originaria di luoghi destinati agli esercizi di pietà”. Qualora ciò non sia possibile, per motivi di sicurezza o perché le opere siano state dismesse dal culto, si dovranno istituire musei diocesani o interdiocesani, o al più, apposite sale di esposizione, capaci di accoglierle ordinatamente. In ultimo, la possibilità che queste confluiscono in musei statali o di altri enti pubblici è subordinata ai casi in cui anche i luoghi individuati a livello diocesano siano privi di strumenti adeguati per assicurare una corretta conservazione delle stesse. I contratti, però, dovranno essere di deposito temporaneo e rinnovabili a breve scadenza³⁶.

Tali orientamenti sono stati ripresi dall'Intesa del 26 gennaio 2005 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, nella quale all'art. 2, quarto comma, si prevede che

“i beni culturali mobili di cui al comma 1 [cioè i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, *NdA*] sono mantenuti, per quanto possibile, nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione. Qualora il mantenimento *in situ* dei beni medesimi non ne garantisca la sicurezza o non ne assicuri la conservazione, il soprintendente, previo accordo con i competenti organi ecclesiastici, ne può disporre il deposito in musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o in musei pubblici”.

Con tale intesa, dunque, anche l'autorità pubblica si è impegnata al rispetto del vincolo religioso del bene. Anche in questo caso, però, si sottolinea come la lettera della disposizione menzioni i soli beni “appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche”, senza considerare i beni mobili contenuti negli edifici di culto di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici.

Tuttavia, se si considera quanto detto, e cioè che le pertinenze, siano esse mobili o immobili, seguono, secondo il primo comma dell'art. 818 cc., il regime giuridico della cosa principale, allora si può concludere che anche ai beni culturali religiosi mobili vada applicato il regime previsto per gli edifici di culto. In particolare, il contenuto del sopra menzionato art. 831 c.c., che, in caso di alienazione di un edificio di culto, tutela la sua *deputatio ad cultum*, e, in ogni caso, la sua funzione religiosa nella misura in cui ne rimanda il mutamento di destinazione alla decisione dell'autorità

³⁶ **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti dell'episcopato italiano*, 9 dicembre 1992, cit., sub n. 20, p. 85 ss.; **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *Tutela e conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia. Norme dell'episcopato italiano*, 14 giugno 1974, in *Chiesa e arte*, cit., sub n. 10, p. 57.



ecclesiastica competente, dovrà intendersi valevole per tutte le pertinenze mobili contenute nell'edificio, anch'esse funzionali allo svolgimento dei compiti della Chiesa.

5 - Casi pratici di sacrificio dell'interesse religioso. In particolare, il caso della Madonna del parto di Piero della Francesca

La prassi rivela che l'interesse religioso, connaturato a quei beni culturali di cui proprietari siano lo Stato o altri enti pubblici, spesso cede il passo a interessi di carattere patrimoniale.

Tra i casi che si riportano, il primo riguarda il noto dipinto di Raffaello, del 1515 circa, raffigurante Santa Cecilia, commissionato per la Chiesa di San Giovanni in Monte a Bologna, dove è rimasto fino al tempo delle razzie napoleoniche, che lo hanno successivamente condotto in Francia. Riscattato nel 1815, piuttosto che riportarlo nel luogo d'origine, si è optato per la sua collocazione nella Pinacoteca di Bologna, pur trattandosi di un bene di proprietà ecclesiastica. Cosicché oggi è difficile cogliere

“il messaggio profondo per il quale l'opera era stata creata, lo spirito di un'epoca, la cultura e la religiosità di una città, le ragioni di una committenza nel contesto della storia della spiritualità del tempo, lo spessore di un culto durato nei secoli ma spento proprio con la sottrazione dell'opera”³⁷.

Gli interessi statuali, soprattutto di natura economica, sono prevalsi.

Poi, la musealizzazione del monumentale dipinto raffigurante la flagellazione di Cristo del Caravaggio, realizzato nei primi anni del XVII secolo per la Chiesa di San Domenico Maggiore a Napoli. Con le leggi eversive del secondo Ottocento, la chiesa insieme a tutti i beni in essa contenuti è caduta nella proprietà dello Stato, che, nel 1972, ha rimosso l'opera dalla sua collocazione originaria per trasferirla nel Museo nazionale di Capodimonte³⁸.

Nel 1976, la stessa sorte toccò all'Annunciazione del Tiziano, realizzata a Napoli tra il 1560 e il 1565, anch'essa trasferita dalla Chiesa di San Domenico Maggiore al Museo di Capodimonte³⁹. Dal 1982, entrambi i

³⁷ Cfr. G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 302, proprio in riferimento alla Santa Cecilia di Raffaello.

³⁸ Note storiche in A. DUSIO, *La Flagellazione di Cristo e il primo soggiorno napoletano del Caravaggio*, in *www.docplayer.it*, p. 1 ss.

³⁹ Notizie tratte da S. CERVASIO, *L'Annunciazione: omaggio di Tiziano alla città sognata. Il capolavoro restaurato*, 2010, in *www.repubblica.it*, p. 1.



dipinti, come anche la chiesa che li ospitava, sono parte del Fondo Edifici di Culto.

In questi ultimi due casi, le motivazioni del trasferimento furono attribuite alla necessità di salvaguardare le opere da possibili furti e danneggiamenti. Ma ne è risultato sacrificato l'interesse religioso. Nella nuova collocazione, le opere potranno essere certamente apprezzate per la loro qualità pittorica, per l'armonia delle forme, per l'ingegno compositivo dell'artista, ma non per quel significato religioso che è connaturato alle stesse, e che può trovare alta espressione solo nel contesto d'origine, lì dov'erano le committenze, l'artista, e il popolo dei fedeli, del quale per secoli ha orientato lo sguardo⁴⁰.

Più attuale, invece, è il caso riguardante l'affresco della Madonna del Parto di Piero della Francesca, che merita un'attenzione più approfondita, per le problematiche complesse, quanto attuali, che lo stesso presenta.

La complessa vicenda della Madonna del Parto di Piero della Francesca⁴¹, una delle opere d'arte più rilevanti del Rinascimento Italiano, costituisce, oggi, il massimo esempio dei delicati e contrastanti rapporti tra lo Stato e la Chiesa in tema di beni culturali religiosi, laddove, nel caso di specie, l'intersecarsi di interessi patrimoniali e religiosi sull'opera rende tuttora irrisolta la questione circa la collocazione definitiva della stessa e il conseguente inquadramento della sua corretta fruizione. È doveroso ripercorrere le vicende storiche e giuridiche che si sono sviluppate attorno all'opera al fine di poter fornire al lettore una visione completa ed esaustiva delle problematiche irrisolte, e di prospettare una possibile soluzione delle stesse⁴².

⁴⁰ Cfr. **T. VERDON**, *Il catechismo della carne*, Cantagalli, Siena, 2009, p. 24, che sottolinea l'importanza del contesto culturale originario per la corretta comprensione dell'opera d'arte. Nel caso di specie, l'Autore parla del Cristo flagellato del Caravaggio, il cui significato religioso era comprensibile solo sulla mensa eucaristica per il quale era stato concepito, e trovava massimo compimento all'interno della liturgia. "La bellezza antica e l'universalità umanistica del *corpus Christi* caravaggesco" serviva a ricordare, infatti, che "la sofferenza del figlio di Dio e la sua passione d'amore per l'umanità sono di fatto un'unica cosa. L'attraente fisicità di questa figura nuda [...] alludeva allo Sposo che offre il proprio corpo per la sua Sposa".

⁴¹ Note storico-artistiche sull'affresco della Madonna del Parto di Piero della Francesca in **A. PAOLUCCI**, *La Madonna del Parto*, Firenze, 1993; **E. BATTISTI**, *Piero della Francesca*, Electa, Milano, 1992, p. 316 ss.; **R. LONGHI**, *Piero della Francesca*, Sansoni, Firenze, 1980, p. 51 ss.

⁴² Il caso della Madonna del Parto è riportato in **A.G. CHIZZONITI**, *L'intesa del 26 gennaio 2005 tra Ministero per i beni e le attività culturali e Conferenza episcopale italiana*, cit., p. 392, a proposito della necessità di mantenere i beni culturali nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione, ex art. 2, quarto comma, della stessa intesa.



L'opera in questione fu affrescata da Piero della Francesca, noto esponente della pittura rinascimentale, tra il 1450 e il 1465, per la Chiesa di Santa Maria di Momentana in Monterchi, località in provincia di Arezzo. A essa fu assegnato uno spazio di rilievo all'interno dell'edificio sacro, essendo destinata ad adornare la parete di fondo dell'altare maggiore, e a costituire dunque l'immagine principale caratterizzante la chiesa stessa.

Il soggetto, che raffigura la Vergine gravida, si lega sia alle vicende personali della vita del pittore, in quanto Monterchi era la terra della madre, sia a quelle storiche e sociali del luogo, giacché l'insolita immagine si caratterizza per essere la prosecuzione cristiana dei riti della fertilità, già ivi praticati in epoca pagana attorno alla mitologica figura di Giunone. La funzione culturale e culturale, o comunque religiosa, di tale immagine e di tale luogo è perciò indiscussa, recandosi in preghiera dinanzi a essa, nelle varie epoche storiche, le donne incinte, per chiedere, prima alla dea e poi alla Vergine, una gravidanza e un parto sereni.

Nel 1785 il comune di Monterchi decise di edificare il cimitero comunale sul sito di Momentana, nel luogo dove sorgeva la chiesa ospitante l'affresco. L'allora Vescovo diocesano, Mons. Roberto Costaguti, concesse al Comune, mediante rescritto, la chiesa e il terreno circostante con possibilità di modificare la struttura dell'edificio, a condizione che la comunità di Monterchi assicurasse la dovuta custodia dell'immagine e dell'altare presenti al suo interno. Con i lavori di costruzione del cimitero la chiesa fu interessata da modifiche strutturali non trascurabili, conservando, tuttavia, l'affresco nella collocazione primigenia.

Un terremoto, nello stesso anno, distrusse quasi interamente la chiesa, costringendo il distacco dell'affresco dalla parete, al fine di preservarlo. Dopo la successiva ricostruzione dell'edificio, l'opera venne nuovamente incorporata alla parete in una collocazione pressoché analoga all'originaria, restandovi fino al 1911, quando, per ragioni di manutenzione, la Regia Soprintendenza ai monumenti dichiarò opportuno un intervento di restauro, che portò a un nuovo distacco dell'affresco dalla parete. Ciò consentì, inoltre, di preservarlo dal terremoto del 26 aprile del 1917, che danneggiò gravemente l'edificio. In attesa della sua ricostruzione, il dipinto fu affidato in via temporanea alle cure di una famiglia locale. Nel 1919 fu trasferito nella Pinacoteca di Sansepolcro, per ritornare nella chiesa di Momentana nel 1922.

Emblematico fu l'episodio avvenuto in costanza della Seconda Guerra Mondiale, in cui la devozione del popolo verso l'immagine della Vergine si espresse in tutta la sua forza. Il Governo italiano, al fine di preservare i capolavori dell'arte dalle razzie e dai bombardamenti dei tedeschi, ne aveva disposto la rimozione dai luoghi d'origine e la custodia temporanea presso luoghi segreti più sicuri. Quando giunsero a Monterchi



le autorità autorizzate a prelevare l'affresco di Piero della Francesca, si diffuse tra il popolo la voce che si trattasse di tedeschi travestiti venuti a trafugare il quadro, e in breve tempo la popolazione locale insorse a difesa della sacra immagine, per cui fu necessario l'intervento della forza pubblica e la decisione di lasciare l'affresco nella sua chiesa. Al fine di preservarlo dai possibili sfregi bellici, in alternativa al trasferimento si costruì dinanzi a esso una parete di mattoni.

Lo stesso Piero Calamandrei, nostro padre costituente, fa memoria di questo episodio nel suo discorso di insediamento a Magnifico Rettore dell'Università di Firenze, nel 1944, mostrandosi preoccupato per la sorte dell'affresco, da lui stesso contemplato in una visita nella primavera del 1938, e definito come "il più bel quadro di Piero della Francesca", per il quale afferma, "si può stare in pena come per la sorte del congiunto o dell'amico più caro"⁴³. Di lì a poco il Comitato di Liberazione di Monterchi lo avrebbe avvisato che il capolavoro era salvo.

Dieci anni dopo, Calamandrei ne fa nuovamente menzione, in un suo articolo, soffermandosi sul legame d'affetto che legava l'immagine ai monterchiesi, e sulla bellezza della Vergine ritratta. Dinanzi a essa "lo spettatore anche non preparato avverte la miracolosa potenza rivelatrice e purificatrice dell'arte". La fama dell'opera, fin dal suo concepimento, risiede nell'aver raffigurato la Vergine come

"una donna di questa terra, di questo popolo, modestamente vestita, senza manti regali e senza ricche sopravvesti, senza alcun ornamento che la voglia fare apparire diversa dalle altre donne [...] una donna del contado, sorella di tutte le donne del contado",

che con esse condivide "il mistero ansioso della maternità", la gioia e il dolore di dare alla luce un figlio⁴⁴.

A partire dal 1955 ulteriori lavori di restauro alterarono completamente l'aspetto originario della chiesa, portando a un mutamento dell'orientamento della originaria struttura, alla chiusura dell'antico ingresso, e allo spostamento dell'altare maggiore, con conseguente modifica anche della posizione dell'affresco. In tale contesto furono sacrificate le ideali condizioni di luce e di ombra che consentivano una corretta lettura dell'opera, e che certamente l'artista aveva tenuto in considerazione al momento del concepimento della stessa, passando questa dalla parete est alla parete nord. Così doveva essere:

⁴³ P. CALAMANDREI, *L'Italia ha ancora qualcosa da dire*, in *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio, La nuova Italia, Firenze, 1966, vol. I, p. 65.

⁴⁴ P. CALAMANDREI, *Verrà a Firenze la Madonna del Parto?*, in *Il Ponte*, n. 3 del 1954.



“La Madonna è situata nel punto di massima luminosità, secondo l'orientamento della cappella, e in più si volge verso la finestra della parete laterale. Tuttavia, anche se si affaccia benevolmente sulla porta del suo padiglione, dominando il sottostante altare, è pur sempre introdotta nella penombra d'un interno, e così Piero la realizza... tenendo conto dell'illuminazione reale dell'ambiente”⁴⁵.

Nel 1992 l'affresco è stato oggetto di un nuovo restauro sotto la direzione della Soprintendenza di Arezzo, con i fondi del Ministero per i beni e le attività culturali. In tale circostanza si ritenne opportuno il trasferimento temporaneo dell'opera presso i locali di una scuola materna di Monterchi in disuso, con l'accordo che, al termine del restauro, sarebbe stata ricondotta nel luogo d'origine. Ma ciò non è mai avvenuto. Dopo la conclusione dei lavori, il Comune ha istituito all'interno della scuola un vero e proprio museo civico, intitolato alla Madonna del Parto, e ospitante questa sola opera, sfruttando l'interesse turistico-economico derivante dalla stessa (l'ingresso al museo è a pagamento), a sacrificio dell'originaria funzione religiosa dell'opera e del suo contesto storico di provenienza.

Nel 2002 la Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro ha presentato ricorso dinanzi alla sezione civile del Tribunale di Firenze per rivendicare la proprietà dell'opera pierfrancescana, ma soprattutto per ottenere la restituzione della stessa alla pubblica venerazione dei fedeli. Il Tribunale ha stabilito che la questione fosse risolta attraverso una procedura di mediazione, affidata a una commissione mista, costituita da due rappresentanti della Diocesi, due del Ministero dei Beni e delle Attività culturali, e due del Comune di Monterchi. La Diocesi e il Ministero erano allineati sulla necessità di restituire all'affresco la collocazione primigenia; il Comune era fermo nel voler mantenere l'opera nel museo.

Comune e Diocesi si contendevano la proprietà già dalla fine dell'Ottocento, poiché nel tempo si era persa memoria del contesto giuridico iniziale e su chi ricadesse l'onere di manutenzione della chiesa e delle sue pertinenze, compresi il dipinto e l'altare⁴⁶.

A parere del Vescovo, Mons. Gualtiero Bassetti, la questione non riguardava tanto la proprietà dell'opera, poiché essa apparterrebbe all'umanità intera, quanto la necessità di restituirla al culto pubblico, non essendo accettabile che “i devoti e le madri gestanti debbano incontrare difficoltà per andare a recitare una preghiera, accendere un lume o portare un fiore a un'immagine venerata liberamente da secoli”⁴⁷.

⁴⁵ E. BATTISTI, *Piero della Francesca*, cit., p. 323.

⁴⁶ P. BENIGNI, *Su alcuni documenti "perduti" relativi alla Madonna del Parto*, in *Rivista della Fondazione Piero della Francesca*, 2009, anno II, p. 17.

⁴⁷ Notizie reperibili in www.toscanaoggi.it.



Nel 2003, pur in pendenza del giudizio civile che, peraltro, aveva disposto anche una consulenza tecnica d'ufficio per studiare la migliore ubicazione del dipinto, il Ministero dei Beni e delle Attività culturali incaricò la Soprintendenza di Arezzo di predisporre un progetto di restauro del complesso di Santa Maria di Momentana al fine di riportare l'affresco nella condizione originaria.

Nel 2009 si è finalmente giunti a un accordo definitivo, salutato come “un evento storico per Monterchi”, tra la Diocesi e il Comune, sulla collocazione permanente del dipinto. L'accordo ha previsto la sistemazione del quadro all'interno di un'altra chiesa, quella di San Benedetto, con passaggio di questa in proprietà del Comune, e ha ribadito l'appartenenza dell'opera alla comunità dei monterchiesi. L'opera resterebbe così nel centro storico di Monterchi, non ritenendosi possibile il ritorno della stessa nel luogo d'origine, oramai profondamente alterato. Si è definita, inoltre, una proposta di restauro del complesso monumentale del convento annesso alla chiesa di San Benedetto, al fine di adibirlo ad attività culturali, servizi di foresteria e accoglienza dei turisti. In tal senso l'accordo ha cercato di realizzare i molteplici interessi sottesi all'opera pierfrancescana: quello del Comune, di sfruttare l'aspetto musivo ed economico del bene; quello della Diocesi, e più in generale della Chiesa, che vede la restituzione della Madonna alla pubblica venerazione dei fedeli, all'interno di un luogo di culto, con ripristino di quel senso religioso-devozionale per cui essa è stata concepita, e cui ha assolto per secoli. L'accordo, sottoscritto dal Vescovo, Mons. Gualtiero Bassetti e dal sindaco, Massimo Boncompagni, è stato sottoposto all'approvazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, cui compete la decisione ultima circa la collocazione di opere d'arte di rilevante importanza. Ma il Ministero non si è mai espresso al riguardo⁴⁸.

L'amministrazione comunale, *medio tempore*, aveva impugnato il succitato provvedimento del Ministero, emesso nel 2003, innanzi al Tar della Toscana, che, con sentenza n. 733 del 2015, lo ha annullato. Dal punto di vista formale, la sentenza ha stabilito che, seppur il provvedimento ministeriale parrebbe avere natura preparatoria rispetto al provvedimento finale che sarebbe stato emesso all'esito della decisione progettuale della Soprintendenza di collocare l'opera in Santa Maria di Momentana (e in questo senso non sarebbe impugnabile in quanto atto meramente endoprocedimentale), ha in verità natura vincolata e ordinatoria, poiché,

⁴⁸ Sull'accordo tra la Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro e il Comune di Monterchi si veda **G. GAMBASSI**, *Madonna del Parto. L'attesa è finita*, in *Avvenire*, 30 giugno 2015, p. 23.; **M. PULETTI**, *Nove voti a favore, quattro contro: Il Consiglio comunale del 9 marzo 2009 approva l'accordo e la Madonna del Parto verso il trasferimento nell'ex Monastero delle Benedettine, in Monterchi informa*, periodico di informazione locale, n. 4 del 2009, p. 6.



pur incaricando la Soprintendenza di curare un progetto di riallocazione dell'affresco, già a monte stabilisce che questo debba ritornare nel complesso di Santa Maria di Momentana. In breve, l'atto meramente preparatorio del Ministero, e quindi non impugnabile distintamente dal provvedimento finale, diviene impugnabile nella misura in cui il suo contenuto lo rende atto a natura vincolata, idoneo a imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva, secondo le norme sul processo amministrativo. Trattasi di un provvedimento implicito.

Il secondo aspetto, di carattere sostanziale, che la sentenza ha messo in risalto, riguarda il vincolo cimiteriale, che, alla luce delle vigenti disposizioni contenute nell'art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (*Testo Unico delle leggi sanitarie*), non consente l'edificazione di nuovi fabbricati nell'area cimiteriale, dovendosi rispettare le esigenze igienico-sanitarie, la tutela della particolare sacralità del luogo, e la possibilità che il territorio del cimitero venga ampliato nel corso del tempo. Nel caso di specie, il provvedimento del Ministero, nell'incaricare la Soprintendenza di predisporre un progetto di restauro del complesso di Santa Maria di Momentana e di riallocazione della Madonna pierfrancescana, prevedeva la necessità di edificare una struttura nuova per ospitare l'affresco, data la totale inadeguatezza della chiesa esistente⁴⁹.

Da tali tormentate vicende, emerge in primo luogo il precipuo valore religioso dell'opera, che per secoli ha costituito oggetto di venerazione, e che tale funzione dovrebbe continuare ad assolvere, soprattutto nella misura in cui i monterchiesi non hanno mai smesso di nutrire un legame affettivo e spirituale con esso. Pertanto, l'attuale collocazione del bene, all'interno della scuola-museo, appare del tutto inappropriata alla sua libera e corretta fruizione.

La soluzione prospettata dalla Soprintendenza di trasferire l'opera nella chiesa originaria assicurerebbe certamente una fruibilità completa, ma ciò non appare possibile a causa degli esaminati vincoli urbanistici.

La soluzione spaziale trovata dall'accordo tra il Comune e la Diocesi costituisce, invece, una valida alternativa che tutela la necessità di assicurare il soddisfacimento di interessi religiosi, culturali, e patrimoniali dell'opera, che risulta così esposta in un luogo di culto, richiamando l'attenzione sulla eminente valenza religiosa della stessa, mentre il convento adiacente alla chiesa costituisce un luogo di valorizzazione culturale, nonché di soddisfacimento degli interessi economici, reputati ormai irrinunciabili. Il rischio è che l'accesso all'opera sia condizionato al

⁴⁹ Sui profili della sent. n. 733 del 2015 del Tar Toscana si veda **A. GUALDANI**, *La Madonna del Parto di Piero della Francesca: tra l'enigma sulla proprietà e le plurime vicende sul luogo della sua fruizione*, in *Aedon*, cit., 3, 2016, p. 3 ss.



pagamento di un biglietto, ledendo in tal modo la libera fruizione della stessa, come il libero esercizio del culto, dovendo i devoti e le madri gestanti incontrare difficoltà nel recarsi in preghiera, anche ordinariamente, dinanzi alla sacra immagine. Non si può, però, non tenere in considerazione che l'opportuna conservazione di un rilevante bene d'arte richiede importanti investimenti, che certamente la Diocesi e il Comune non possono sostenere in via esclusivamente autonoma, ma che richiedono un coinvolgimento della intera collettività.

6 - Beni culturali e beni comuni

Le problematiche poste in evidenza pongono l'esigenza, nel tempo in cui scriviamo, di riconsiderare i beni culturali come categorie nuove, non più esclusivamente inquadrabili sotto il regime dell'appartenenza pubblica o privata, statale o ecclesiastica, ma secondo il regime di fruibilità, che considera l'individuo e la collettività come destinatari privilegiati nell'utilizzo e nel godimento dei beni stessi.

In tal senso, è stata di recente elaborata la categoria dei *beni comuni*⁵⁰, nella quale sono fatti rientrare (per ora solo concettualmente poiché non è ancora stato approntato un concreto regime applicabile)⁵¹ tutti quei beni che sono funzionali alla realizzazione dei c.d. diritti fondamentali "di ultima generazione", scollegati dal paradigma sia individuale sia autoritativo, e ancorati a una dimensione esclusivamente collettiva, che guarda alla funzione sociale dei beni, oltre la logica della loro "mercificazione"⁵².

I beni comuni cercano di recuperare un regime di gestione basato sulla pacifica condivisione, già esistente nell'antica economia di sussistenza, che si fondava sulla cooperazione sociale, soprattutto nello sfruttamento della terra, all'interno di gruppi territoriali ben delineati. Tale regime è rimasto in piedi fino al tempo delle *enclosures* inglesi, che, determinando la recinzione dei terreni comuni, hanno posto definitivamente fine ai sistemi

⁵⁰ Ampiamente sui beni comuni *I beni comuni tra costituzionalismo e ideologia*, cit.; U. MATTEI, *Beni comuni, un manifesto*, cit.

⁵¹ Lo sforzo di costruire non solo mere categorie giuridiche, ma anche un regime giuridico concreto dei beni comuni si riscontra in N. GENGA, *Beni comuni tra Stato e mercato: sui casi di ripubblicizzazione del servizio idrico in Francia*, in *I beni comuni tra costituzionalismo e ideologia*, cit., p. 119 ss.; M. PROSPERO, *Beni comuni. Tra ideologia e diritto*, in *I beni comuni tra costituzionalismo e ideologia*, cit., p. 1 ss., che non esclude la dimensione pubblica, anzi la considera "ponte necessario per tracciare il confine [...] tra libertà e proprietà", non potendosi prescindere dagli interventi concreti che l'autorità pubblica pone a favore dei beni comuni (si pensi alle forme di investimento).

⁵² Si veda U. MATTEI, *Beni comuni, un manifesto*, cit., *Introduzione*, p. VII.



di comunione (salvo la sopravvivenza di alcune forme di proprietà collettiva), e avviato verso la nascita degli unici due modelli di proprietà, pubblica e privata, poi recepiti dallo Stato moderno⁵³.

La rinascita di tale categoria, accompagnata a un necessario mutamento di sensibilità, cerca quindi di recuperare uno spazio comune di godimento di quei beni che realizzano diritti fondamentali, contro le logiche economiche dell'appartenenza, che, al contrario, sacrificano tali diritti.

Costituiscono beni comuni - seppur la nozione appaia aperta a ricomprenderne di nuovi - i beni ambientali, i beni paesaggistici e culturali, i sistemi di trasporto pubblico, lo spazio urbano, le scuole, gli ospedali, le opere dell'ingegno umano, insomma tutto ciò che è prodromico alla realizzazione di bisogni umani fondamentali.

Per ciò che riguarda i beni culturali, questi concorrono al soddisfacimento di una serie di diritti fondamentali, giacché è la stessa Costituzione a porre beni e attività in favore della promozione della persona e della comunità⁵⁴. Così, il diritto allo svolgimento della personalità *ex art.* 2 Cost., che ogni persona umana realizza come individuo e come parte di una comunità. Tanto più la personalità si sviluppa in modo corretto e armonioso quanto più sono le libertà e i diritti riconosciuti all'uomo.

A ciò si lega la libertà dell'arte (art. 33 Cost.), che si configura come "libera espressione di valori, concreta manifestazione di un messaggio che l'artista vive, realizza e trasmette"⁵⁵. Quindi anche libertà della cultura, intesa come libertà di creare cultura e libertà di assimilare cultura. In particolare, questa diviene strumento di elevazione dell'animo umano che di bellezza si nutre, ma è anche prodotto delle mani dell'uomo, che, come artefice, crea capolavori nella realtà spazio-temporale in cui vive⁵⁶. La convergenza dell'ingegno e delle creatività di più individui genera, poi, opere uniche, che si ergono a emblema di una collettività in un dato contesto storico-locale. Si pensi, ad esempio, al valore aggregante delle tradizioni popolari.

Ma la libertà della cultura deve intendersi anche come garanzia per tutti di libero accesso alla stessa, aldilà delle condizioni economico-sociali di provenienza, poiché tutti hanno diritto allo sviluppo della propria conoscenza, e al raggiungimento di una consapevolezza piena dell'alto valore della propria identità culturale. E la configurazione dei beni culturali

⁵³ U. MATTEI, *Beni comuni, un manifesto*, cit., *Introduzione*, p. VII.

⁵⁴ Sull'argomento F. PETRONCELLI HUBLER, *I beni culturali religiosi. Quali prospettive di tutela*, Jovene, Napoli, 1996, p. 142 ss.

⁵⁵ F. PETRONCELLI HUBLER, *I beni culturali religiosi. Quali prospettive di tutela*, cit., p. 142 ss.

⁵⁶ Cfr. CONC. VAT. II, *Gaudium et Spes*, cit., p. II, *sub nn.* 53-62.



come beni comuni vuole proprio garantire il libero accesso a tutte le istanze che ricercano la realizzazione di diritti fondamentali⁵⁷.

È altresì necessario che alla cultura sia lasciata piena libertà, poiché, scaturendo essa dalla natura sociale dell'uomo, non può seguire forme precostituite e imposte dai pubblici poteri. Anzi, questi ultimi devono assicurare le condizioni per l'esercizio libero della cultura, come depone anche l'art. 9 Cost., laddove prevede che "la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e [...] tutela [...] il patrimonio storico e artistico della Nazione"⁵⁸. Ma non basta: l'impegno positivo, posto dall'art. 9 Cost. in capo alla Repubblica, è l'impegno dello Stato-comunità. L'oggetto della tutela, infatti, è il patrimonio non dello Stato-apparato, ma della Nazione, e cioè dell'intera "comunità umana che si riconosce in una identità culturale che quel patrimonio esprime e al tempo stesso rafforza e perpetua". E tale comunità, che si articola in istituzioni, enti, gruppi, associazioni, di natura pubblica o privata, laica o religiosa, ha nella sua interezza il compito di salvaguardare il patrimonio storico-artistico, e di regolamentare la materia⁵⁹.

In tale contesto, anche all'individuo, fuori dai limiti di ogni appartenenza territoriale e forma di cittadinanza, va riconosciuto giuridicamente un concreto interesse a partecipare alle determinazioni che riguardano i beni culturali, non rilevando che il rapporto tra uomo e bene debba essere qualificato in termini di proprietà o appartenenza. Ciò che è sufficiente è la considerazione della persona come fruitrice di cultura⁶⁰. La cultura va ormai riconosciuta come bisogno fondamentale dell'uomo. E l'uomo, da solo, in quanto persona prima ancora che cittadino, può far valere in giudizio il suo diritto e il suo interesse alla cultura, certamente meritevoli di tutela. Ciò conferma, ulteriormente, la distinzione tra beni comuni e statualità, "coerentemente con la vocazione di questi beni a soddisfare bisogni fondamentali della persona"⁶¹.

Accanto all'aspetto più propriamente culturale si pone, poi, per i beni culturali religiosi, quello spirituale, che, come più volte ripetuto, non è altro da quello culturale, ma a esso si compenetra, in una unità inscindibile.

⁵⁷ Sul punto si veda **M. AURIEMMA**, *Solidarietà, cultura e beni comuni nell'art. 9 della Costituzione*, in *I beni comuni tra costituzionalismo e ideologia*, cit., p. 149 ss.

⁵⁸ Sul punto cfr. **F. MERUSI**, *Beni culturali, esigenze religiose e art. 9 della Costituzione*, in *Beni culturali di interesse religioso: legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale*, cit., p. 21 ss.

⁵⁹ Cfr. **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 308 ss.

⁶⁰ **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 310.

⁶¹ Cfr. **U. MATTEI**, *Beni comuni, un manifesto*, cit., p. 85.



La libertà religiosa riconosce all'individuo l'esercizio di un bisogno, che egli esercita individualmente o in forma collettiva, come manifestazione esteriore di un sentire riverente e doveroso rispetto al riconoscimento della trascendenza divina. Tale bisogno si estrinseca, inoltre, nella creazione di cose materiali. Queste ultime, insieme alla ritualità degli atti del culto, divengono forme di aggregazione di una comunità ripetute nel tempo, che disegnano una sua propria identità, non solo religiosa, ma anche storico-culturale, costituendo la dimensione religiosa un aspetto non marginale della vita quotidiana di un popolo.

Lo specifico aspetto religioso di un bene culturale, che sorge per tali bisogni, deve trovare, allora, un riconoscimento espresso nei principi costitutivi dello Stato che, per essere democratico, dovrà accreditare le varie dimensioni dei valori umani, e affidare la gestione delle cose a chi è fruitore delle stesse, in un dato contesto collettivo, storico e territoriale⁶².

La relazione esistente tra comunità (in cui certamente è ricompreso l'individuo) e beni, risulta così il metro di giudizio nello stabilire la destinazione degli stessi, in quanto titolare dell'interesse religioso è la comunità che ha dato vita a una molteplicità di beni e ne ha assicurato per secoli la loro conservazione nel territorio in cui era la primigenia collocazione degli stessi. Ma soprattutto, è la comunità che ha fruito del bene in un'ottica eminentemente religiosa. La possibilità di continuare a venerare le immagini e utilizzarle per gli atti del culto costituisce allora un "interesse... giuridicamente protetto, in quanto rientra nella libertà di religione e di culto"⁶³, e i bisogni della comunità devono essere tenuti in considerazione ai fini di una qualsiasi decisione che riguardi il mutamento di destinazione dei beni culturali religiosi.

Al legislatore, dunque, spetta il compito di adeguare la disciplina dei beni culturali religiosi al mutamento della comune sensibilità e delle esigenze del nostro tempo, superando i regimi di appartenenza pubblici e privati, e partendo proprio dai soggetti che direttamente fruiscono della bellezza estetica e del valore religioso-culturale dei beni, al fine di conferire una protezione piena e rispettosa delle esigenze della persona e della comunità, e di conseguenza dei beni stessi, che pure godono di una dignità materiale loro propria.

⁶² Sull'argomento **G. SARACENI**, *Cultura e beni religiosi (Il fenomeno)*, in *Beni culturali e interessi religiosi* (Atti del Convegno di studi di Napoli, 26-28 novembre 1981), Jovene, Napoli, 1983, p. 36 ss.

⁶³ **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 304.